

Decreto n° 164

SCR 724

Servizio valutazione impatto ambientale

D.Lgs. 152/2006 – LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Udine, località Beivars.

Proponente: Vidoni S.p.A. (Tavagnacco).

Il Direttore centrale

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

Vista la domanda pervenuta in data 17 luglio 2008, così come completata con nota ultima di data 19 dicembre 2008, presentata dalla Vidoni S.p.A. di Tavagnacco per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 9bis della L.R. 43/90;

Vista la nota prot. ALP.11/191/SCR/724 dd. 5 gennaio 2009, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui alla menzionata LR 43/90, nota inviata al proponente, al Comune di Udine, alla Provincia di Udine e al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Visto il parere n. SCR/18/2009 del 4 febbraio 2009 della Commissione tecnico – consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 10 e seguenti della LR 43/90;

Constatato dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

1. l'impianto risulta dimensionalmente non irrilevante. Viene richiesta una autorizzazione per totali 200000t/anno pari a medi 666t/giorno. L'organizzazione della attività prevede la formazione di cumuli di rifiuto stoccato di dimensioni consistenti (altezza massima 12m);
2. non è possibile escludere a priori che i seguenti impatti nei confronti della matrice aria:
 - Produzioni inquinamento atmosferico (polvere ecc.) durante la fase di esercizio;
 - Contributi all'inquinamento atmosferico locale da parte del traffico indotto dal progetto;legati alle

- emissioni diffuse di polveri dai cumuli di rifiuti/MPS stoccati e dalle operazioni di movimentazione e trattamento;
- emissioni di inquinanti dai mezzi in opera e dal traffico di progetto;

possano essere rilevanti, considerata:

- l'entità, la natura e le dimensioni dei cumuli di stoccaggio;
- la tipologia di operazioni esercitate;
- il carico complessivo di traffico potenzialmente indotto dalla attività in argomento.

Analogamente dicasi per gli impatti:

- "Danneggiamento (o rischio di danneggiamento) di vegetazione in fase di esercizio da apporti di sostanze inquinanti" nei confronti della matrice flora e vegetazione,
- "disturbi da apporti di sostanze inquinanti" nei confronti della matrice salute e benessere,
- "Danneggiamento (o rischio di danneggiamento) di ecosistemi in fase di esercizio da apporti di sostanze inquinanti" nei confronti della matrice ecosistema

vista la prossimità dell'area di localizzazione dell'impianto in oggetto ad una area di rilevante interesse ambientale e la presenza - a distanze non eccessive - di centri abitati.

Il proponente a riguardo non ha peraltro fornito dati ed analisi puntuali sullo stato in essere della matrice aria, sugli andamenti delle variabili meteorologiche, sulla entità dei carichi inquinanti emessi, sulle ricadute indotte al suolo e sul conseguente livello di aggravio dell'inquinamento atmosferico.

- per quanto attiene alle ricadute in aria da "produzione di cattivi odori", si rileva come l'impianto in argomento tratti unicamente rifiuti secchi. Si ritiene pertanto l'impatto verosimilmente non rilevante;
- il rischio di inquinamento di acque superficiali e sotterranee può ritenersi ragionevolmente limitato, in ragione:
 - alla previsione di installare una rete di captazione, collettamento delle acque meteoriche;
 - alla previsione di trattare le acque di prima pioggia prima dello scarico;
 - alla previsione di convogliare tutte le acque (prima e seconda pioggia) in fognatura;
 - alla realizzazione di un piazzale pavimentato per lo stoccaggio;
 - alla natura inerte dei rifiuti stoccati
- non è escludibile a priori che gli "Impatti diretti da rumore su ricettori sensibili in fase di esercizio" possano essere rilevanti, stante:
 - la tipologia di operazioni esercitate;
 - la tipologia di mezzi utilizzati;
 - la prossimità dell'area di localizzazione dell'impianto in oggetto ad una area di rilevante interesse ambientale;
 - la presenza a circa 500m di un centro abitato.

L'analisi di impatto fornita dal proponente nella relazione descrittiva risulta superficiale e poco significativa;

- non è escludibile a priori che l'impatto sulla componente assetto territoriale in termini di "Alterazioni nei livelli e nella distribuzione del traffico sul territorio interessato" possa essere rilevante. Non essendo forniti dati ed informazioni:
 - sul traffico effettivo indotto dalla attuale attività di conferimento nell'area di progetto di materie prime per l'edilizia;
 - sui tragitti viari ad oggi utilizzati
 non risulta possibile valutare in quali termini la nuova attività in progetto vada ad alterare la situazione preesistente. Il flusso di traffico assoluto potenzialmente indotto appare peraltro non irrilevante.
- L'impatto "Intrusione nel paesaggio visibile di nuovi elementi potenzialmente negativi sul piano estetico percettivo" nei confronti della matrice "paesaggio" appare non irrilevante. Vengono previsti cumuli di altezza consistente. L'area di progetto si colloca in zona a vincolo paesaggistico ed in prossimità di un'area a rilevante interesse ambientale;
- l'attività in progetto - specie per quanto attiene al rumore - può indurre un disturbo non irrilevante alle specie faunistiche presenti nell'immediato intorno;

ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla VIA;

Ritenuto di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

Ritenuto pertanto che il progetto in argomento debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 10 e seguenti della LR 43/90;

Ritenuto opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, alla Provincia di Udine e al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Visti il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2006 n. 0159/Pres, pubblicato sul BUR 31 maggio 2006, n. 22 e la Deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2006, n. 1348, pubblicata nel BUR 12 luglio 2006, n. 28, S.S. n. 5. con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

Visto l'art. 26, comma 4, della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4;

Visto l'art. 9 bis della predetta LR 43/1990;

Decreta

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un impianto di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Udine, località Beivars – presentato dalla Vidoni S.p.A. di Tavagnacco – è da assoggettare alla procedura di VIA di cui all'art. 10 e seguenti della LR 43/90.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Udine, alla Provincia di Udine e al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.

Trieste, 10 FEB. 2009

IL DIRETTORE CENTRALE
- dott. ing. Roberto della Torre -